



COMUNE DI MELLE

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza G. Marconi n.1 – 12020 Melle

Telefono: 0175 978031 – Fax: 0175 978111 Cod.Fisc./P.Iva: 00462360041

E-mail: uffici@comune.melle.cn.it

Pec: melle@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA

N. 22 DEL 11/11/2025

OGGETTO: DEROGA AL DIVIETO REGIONALE DI COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI CULTURALI

IL SINDACO

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Visto l'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs 03/04/2006, n. 152, che recita testualmente: *"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";*

Vista la Legge Regionale 04/10/2018, n. 15 e s.m.i.

Preso atto, che con la Legge Regionale n. 3 del 26 febbraio 2020 all'art. 1 è stato così disposto: *"Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)";*

Preso atto della deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2021, n. 9-2916 all'oggetto: *"Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei vigenti protocolli*

operativi " e, in particolare l'allegato "A" punto 1.4. , che recita testualmente: "Estensione di divieti riguardanti le combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e forestale" - estensione temporale, con anticipo al 15 di settembre e prolungamento fino al 15 aprile, del divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comm 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità..."

ORDINA

1) da venerdì 14 novembre 2025 e fino a tutto il giorno martedì 18 novembre 2025 è consentita la deroga su tutto il territorio del Comune di Melle al divieto di abbruciamento di materiale vegetale previsto dall'articolo 10, comma 2, della L.R. 04/10/2018, n. 15 e s.m.i.;

2) la pratica così come derogata dal precedente punto 1) deve svolgersi nelle modalità di cui al comma 6 bis dell'art. 182 del D. Lgs 3 aprile 2006, n.152, così come riportato in premessa;

3) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

4) l'opera di combustione deve svolgersi nelle giornate prive di vento, preferibilmente umide, dall'alba al tramonto;

5) qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;

6) è assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali;

7) qualora venga emanato dalla Regione Piemonte provvedimento relativo alla dichiarazione di grave pericolosità di incendi boschivi, la presente deve considerarsi automaticamente sospesa per il periodo di grave pericolosità;

8) di notificare il presente provvedimento mediante pubblicazione, nei modi di legge, all'albo pretorio on line del Comune di Melle;

9) di trasmettere la presente ordinanza alla Stazione Forestale di Sampeyre e alla Stazione Carabinieri di Venasca;

Fatte salve le sanzioni previste da Leggi e Regolamenti Statali e Regionali e l'eventuale azione penale, per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, da € 25,00 a € 500,00.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile: ricorso al Prefetto, entro 30 giorni ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte di Torino entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Fina p.a. Giovanni

